

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 18 del 17 aprile 1990

LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1990, N. 16

«Gettone di presenza dovuto ai componenti le Commissioni per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica 24 aprile 1980, n. 25».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della L.R. 24 aprile 1980, n. 25 è sostituito dal seguente: "Ai componenti le Commissioni per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica, istituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, è corrisposto un gettone di presenza, fissato in lire cinquantamila per i Componenti ed in lire settantamila per il Presidente delle Commissioni stesse, di cui lire diecimila per il rimborso spese, al lordo delle ritenute fiscali, per ciascuna seduta della Commissione, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nella giornata solare, anche se in tempi frazionati, per un massimo di dodici sedute mensili.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per il 1990 si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 66 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1990, che presenta sufficiente disponibilità, e per gli anni successivi con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con leggi di bilancio, utilizzando questa parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 7 aprile 1990

Clemente di San Luca